

IN BREVE n. 038-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

LAVORO IN SANITA' - POCO RISPETTO ALLE NORME EUROPEE

Ancora turni massacranti negli ospedali, nonostante le bacchettate europee...ecco la Direttiva europea sull'organizzazione del lavoro cui dovrebbe uniformarsi anche la legge italiana compresa quella del settore sanità....

**IN ALLEGATO A PARTE - DIRETTIVA EUROPEA 2003/88/CE del 4.11.2003
(documento 201)**

SEGNALAZIONE di Franco Abruzzo, presidente Unpit

Il declino del mondo delle professioni rischia di deludere il popolo dei test. La pratica del numero chiuso delle università nasconde l'inadeguatezza dell'orientamento. Il mondo delle professioni è diviso in due. Questa la fotografia. Architetti: oltre 150mila; avvocati: oltre 170mila; medici: oltre 400mila; infermieri: oltre 400mila; commercialisti: oltre 115mila, ingegneri: oltre 235mila. Sono gli avamposti di un esercito di quasi 2,5 milioni di professionisti iscritti a ordini e albi, che rappresentano le professioni liberali, i cui numeri sono in mano a burocrazie che controllano gli ingressi, cercando di difendere soprattutto chi è già dentro. Dall'altra parte del fiume ci sono oltre 250 associazioni che rappresentano un mondo ribol lente di nuovi professionisti senza Albo.

Walter Passerini/La Stampa 10.9.2015

TESTO IN <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18510>

INTRAMOENIA

Nel 2013 ricavi per 1,15 miliardi, in calo del 6,2%, la esercitano 3.500 medici in meno rispetto al 2012, nel 2013 si registra il calo nei ricavi dell'attività libero professionale e tanto altro nella

relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramurale...
insomma tutta l'intramoenza 2013 minuto per minuto

Leggi: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=31084&fr=n

DALLA CASSAZIONE

Nelle festività lavoro solo con accordo

E' nullo il provvedimento col quale l'azienda impone al proprio dipendente di lavorare in una festività infrasettimanale di ricorrenza civile o religiosa: l'articolo 2 della legge 260/1949 riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività celebrative di ricorrenze civili o religiose e la norma non è derogabile neppure per sopravvenute esigenze aziendali. In particolare, sono nulle le clausole del contratto collettivo che prevedono l'obbligo di svolgere attività lavorativa nei giorni previsti dalla legge per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose, non potendo essere oggetto di modifica delle organizzazioni sindacali il riposo previsto per queste festività (unica deroga il lavoro domenicale).

E' possibile una attività lavorativa solo con accordo delle parti.

Corte di Cassazione sezione lavoro civile - sentenza numero 16592 del 7 agosto 2015

Sentenza sul sito della Cassazione:

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20150810/snciv@sL0@a2015@n16592@tS.clean.pdf>

Nella attualità le festività sono:

- 1° gennaio
- 6 gennaio
- 25 aprile
- lunedì di Pasqua
- 1° maggio
- San Pietro e Paolo solo per Roma ovvero altrove la ricorrenza del Santo Patrono
- 2 giugno
- 1 novembre
- 8 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre

Art. 2. - Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

NB - per gli inosservanti sono previste sanzioni

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2015

L'indice Istat relativo al mese di agosto 2015 è pari a 107,4 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **1,280374 %** (incremento mese).

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 11/08/2015 per il mese di luglio 2015

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4				
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: agosto 2015

Aggiornato: 14 settembre 2015

Prossimo aggiornamento: 14 ottobre 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	107,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,2

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

ANCHE IL FIGLIO SPOSATO PUO' ESSERE A CARICO da Sole 24 ore - risposta 3058 a cura di Luca Vichi

D - Un figlio, fiscalmente a carico dei genitori, si sposa nel mese di agosto, ma mantiene la residenza nell'abitazione del padre e della madre, continuando a vivere con loro. Il coniuge del figlio è residente in un altro comune e possiede redditi di impresa. In tale situazione (temporanea) i genitori possono continuare a beneficiare della detrazione per il figlio come familiare a carico? Finché il figlio, ancorché sposato, convive con i genitori, spetta a questi ultimi la detrazione fiscale citata?

R - In base alla circolare 95/E/2000, la risposta è positiva. Il punto 3.1.4 del documento citato precisa, infatti, che la detrazione per figlio a carico spetta anche qualora quest'ultimo sia sposato, purché non abbia un reddito complessivo superiore a 2:840,51 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CLASSE CATASTALE

Criterio di distinzione degli immobili di una data categoria catastale in relazione al grado di finitura, ai servizi, ai vani e alla posizione. All'interno della categoria A (abitazioni), ad esempio, ci sono le

classi 1 - abitazione di tipo signorile - 2 - abitazione di tipo civile - 3 - abitazione di tipo economico - eccetera (categoria e classe sono indicate congiuntamente: A/1, A/2, eccetera).

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIRITTO DI ABITAZIONE

È un diritto reale il cui oggetto è una casa (e ogni suo accessorio e pertinenza) che può essere abitata dal titolare del diritto, limitatamente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.

BLOCCO PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI e PATERACCHIO DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA

da **Franco Abruzzo**:

Per la seconda volta un Tribunale accoglie un decreto ingiuntivo contro l'INPS per il pagamento della perequazione pensionistica non corrisposta negli anni (dal 2012 in poi) in cui vigeva la Legge Fornero, giudicata poi incostituzionale dalla Consulta (con la sentenza 70/2015). L'Ente non si oppone riconoscendo i diritti dei pensionati. FRANCO ABRUZZO (presidente UNPIT): "Ed ora via alle cause individuali contro Inps, Inpgi e le casse professionali".

In coda:

la sentenza 70/2015, il dl 65/2015 e la legge 109/2015 di conversione. - di Salvatore Primiceri/www.agoravox.it 15.9.2015 - TESTO IN

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18552>

Per la seconda volta un Tribunale accoglie un decreto ingiuntivo contro l'INPS per il pagamento della perequazione pensionistica non corrisposta negli anni in cui vigeva la Legge Fornero, giudicata poi incostituzionale dalla Consulta. L'Ente non si oppone riconoscendo i diritti dei pensionati e dovrà versare la somma ingiunta dal Giudice.

Anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie un ricorso per ingiunzione di pagamento proposto nei confronti dell'INPS e volto ad ottenere il pagamento della perequazione del trattamento pensionistico non corrisposta negli anni 2012 - 2013 per effetto della Legge Fornero, poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale.

Il ricorso è stato proposto da un pensionato assistito dall'Avv. Vincenzo Ferrò, lo stesso legale che pochi mesi fa aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il primo Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti dell'INPS in tale materia.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) ha concesso il Decreto Ingiuntivo in forma non immediatamente esecutiva; conseguentemente l'INPS avrebbe potuto proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica dello stesso, ma non l'ha fatto. In tal modo il Decreto Ingiuntivo è diventato definitivamente esecutivo il 10 settembre ed ora all'INPS non resta che pagare al pensionato le somme ingiunte dal Giudice.

Perché l'INPS, pur avendone avuto facoltà, non ha proposto opposizione? "Pur ritenendo di poter formulare differenti ipotesi in merito alla mancata opposizione da parte dell'INPS - spiega lo stesso avvocato Ferrò - quella che ci appare maggiormente verosimile è costituita dall'implicito riconoscimento, da parte dell'Ente previdenziale, della effettiva sussistenza, in capo al pensionato, dei diritti da noi invocati nel ricorso. Tali diritti scaturiscono dalla ben nota Sentenza n. 70/2015, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Fornero, laddove quest'ultima ha previsto il blocco della perequazione dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 - 2013, determinando in tal modo un danno che i pensionati potrebbero continuare a

subire nel corso di tutta la vita pensionistica, in virtù dell'effetto "trascinamento" determinato dalla mancata perequazione della pensione nel biennio in esame e della conseguente esclusione della stessa dalla base di calcolo".

La mancata opposizione da parte dell'INPS assume dunque particolare valenza in merito all'effettiva sussistenza dei diritti dei pensionati che sono stati evidentemente ritenuti fondati e riconosciuti anche dall'INPS.

"Il comportamento processuale dell'Ente - prosegue Ferrò - ingenera molti dubbi in merito alla legittimità costituzionale del "Decreto Renzi", il Decreto Legislativo n. 65, convertito dalla Legge 109/2015 e con il quale il Governo, asserendo di voler adempiere alla pronuncia della Consulta, ha, invece, da un lato reiterato la stessa Legge Fornero e dall'altro ha solo parzialmente adempiuto al Giudicato Costituzionale, riconoscendo agli aventi diritto una perequazione in misura percentuale, definita simpatico bonus dal Presidente Renzi; il bonus previsto dal Governo si è, comunque, rivelato insufficiente e non certo idoneo ad adeguare le pensioni al reale aumento del costo della vita".

Non vi è dubbio che la mancata opposizione da parte dell'INPS al Decreto ingiuntivo ottenuto dal pensionato assistito dall'Avv. Ferrò possa contribuire alla definizione di nuovi scenari, se non a creare addirittura un possibile precedente.

L'acquiescenza da parte dell'INPS al Decreto del Giudice di Santa Maria Capua Vetere, va infatti ad assumere un particolare significato e potrebbe confermare la tesi, strenuamente sostenuta dall'Avv. Vincenzo Ferrò, dell'illegittimità costituzionale consequenziale del D.L. 65, laddove questo reitera, in parte o pro-toto, i contenuti di una Legge già dichiarata incostituzionale, violando, contestualmente, i diritti acquisiti nel corso degli anni dai pensionati, disattendendone le legittime aspettative.

"Per questo motivo - conclude l'Avv. Ferrò - stiamo continuando a batterci senza sosta in tutti i Tribunali d'Italia".

Testo in <http://www.agoravox.it/Pensioni-Tribunali-e-INPS.html>

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Posta Italiana - euro 1,00

Data di emissione il 19 settembre 2015



Posta Italiana - euro 0,15

Data di emissione il 19 settembre 2015



MEDICO E MAMMA: I CRITERI PER IL TRASFERIMENTO da Sole 24 ore - risposta
3123 a cura di Andrea De Vitis

D - Sono un medico specialista in psichiatria e di recente ho vinto un concorso a tempo indeterminato in un'Asl sarda.

Poiché, pur vivendo in Sardegna, abito in un territorio assai lontano dalla sede che mi è stata assegnata, e sono madre di due figli di due e sei anni, vorrei al più presto chiedere il trasferimento.

C'è qualche differenza fra trasferimento e mobilità? Per chiedere la mobilità devo necessariamente attendere il superamento del periodo di prova (sei mesi) o posso chiedere di terminarlo nell'azienda ricevente?

Quali ostacoli posso incontrare nell'ottenimento del trasferimento?

R - E' opportuno inquadrare il sistema di tutele che la legislazione italiana prevede nel caso rappresentato.

Il Dlgs 26 marzo 2001 n.151, stabilisce, all'articolo 41- bis, che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile, di corrispondente posizione retributiva, e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, aggiungendo che l'eventuale dissenso dev'essere motivato.

Tale trasferimento è quindi subordinato, confermando l'indirizzo in materia di pubblico impiego per il quale il diritto previsto dalla norma è condizionato dalla ricorrenza di un interesse pubblico, ad alcune esplicite condizioni:

- a) la volontà delle amministrazioni, ricevente e cedente;
- b) l'esistenza di un posto vacante di profilo corrispondente.

Per quel che concerne le altre domande, i termini mobilità e trasferimento sono usati indifferentemente nel Dlgs 30 marzo 2001, n.165, e quindi non rappresentano, nel caso di specie, istituti diversi.

Si ritiene, poi, che, per poter ottenere il trasferimento debba prima superare il periodo di prova, poiché il rapporto di lavoro si perfeziona, appunto, con il superamento dello stesso.

LEGGE STABILITA' 2015 - RIFLESSI SU TFS e TFR E SU TRATTAMENTI DI PENSIONE NELLA P.A.

L'Inps, con la circolare n. 154 del 17 settembre 2015, fornisce le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni normative della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi effetti sui Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici:

- stop alla penalizzazione per i soggetti che si pensionano prima dei 62 anni;
- stop ai benefici per militari e forze dell'ordine;
- sul tfr l'imposta sostitutiva passa dall' 11% al 17%
- tetti alle pensioni in regime misto.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare numero 154 del 17.09.2015
(documento 202)**

TERMINI DI PAGAMENTO DI TFR e TFS COLLEGATI A CESSAZIONI DAL SERVIZIO CONSEGUENTI A RISOLUZIONI UNILATERALI DAPARTE DELLA AMMINISTRAZIONE

Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione	Data di decorrenza della pensione	Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro	Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro
Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all'art. 24 del DL 201/2011)	Qualsiasi	Qualsiasi	- 105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011 - 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011
Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell'Ago Fpld)	Entro il 18 agosto 2014	Entro il 18 agosto 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013
Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell'Ago Fpld)	Entro il 31/12/2014	Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017	Dal 1° gennaio 2015	Dal 31 dicembre 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2018	Dal gennaio 2018	Dal gennaio 2018	- 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni